

PROTOCOLLO SULLA MOBILITA' INFRAGRUPPO

Il giorno 28 maggio 2014

la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., anche per conto della NewCo, in qualità di Capogruppo Bancaria e futura detentrica della partecipazione maggioritaria della costituenda Società

e

le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali DIRCREDITO, FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB e UILCA

hanno convenuto che

1. La mobilità interaziendale tra le società BNPP in Italia costituisce un elemento importante per la crescita professionale delle persone e lo sviluppo degli obiettivi del Gruppo. L'intento è quello di favorire, attraverso la mobilità e la qualificazione professionale, l'incontro tra domanda ed offerta nel mercato del lavoro interno, consentendo l'utilizzazione di competenze all'interno del Gruppo oltre il perimetro della singola Società di appartenenza, in una logica di crescita e sviluppo delle Aziende del Gruppo.
2. Nella gestione della mobilità infragruppo, anche in relazione ad esigenze che dovessero emergere presso le singole Società, si terrà conto delle disponibilità che dovessero essere avanzate da parte di dipendenti di Aziende del Gruppo che presentino i requisiti richiesti per l'attività di destinazione, in un'ottica di autocandidatura e di crescita professionale, attraverso gli strumenti gestionali tempo per tempo utilizzati dall'Azienda.
3. Fermo quanto sopra, le Parti convengono che per la gestione della mobilità nell'ambito del Gruppo BNPP – al di fuori delle ipotesi di trasferimento di ramo d'azienda disciplinato da specifiche previsioni legislative ovvero di altre specifiche previsioni di contratto nazionale – si farà ricorso agli istituti del distacco e della cessione individuale del contratto di lavoro ex art. 1406 e segg. c.c.
4. Al fine di non disperdere il patrimonio umano e professionale presente nel Gruppo BNPP in Italia in presenza di tensioni occupazionali registrate nelle Società del Gruppo ed a fronte dell'attivazione delle relative procedure sindacali previste da norme di legge e/o di contratto collettivo, l'assegnazione avverrà, laddove possibile in relazione alle esigenze organizzative e produttive, nell'ambito della Regione di provenienza degli interessati o della sede più vicina disponibile.

5. Tanto premesso, la mobilità dei dipendenti all'interno del Gruppo BNPP viene effettuata attraverso:

A. Il distacco, regolato dalle normative di legge e contrattuali vigenti, in forza del quale un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro datore di lavoro per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.

La mobilità di personale attraverso il distacco si ispirerà alle medesime motivazioni organizzative che attualmente costituiscono nelle Aziende del Gruppo il presupposto delle mobilità funzionali e/o geografiche. Si applicheranno quindi i trattamenti tempo per tempo vigenti in Azienda in tema di trasferimento e/o pendolarismo,

Nell'individuazione delle unità di destinazione, ovvero al rientro degli interessati nell'azienda di origine, si terrà conto – per quanto possibile – delle condizioni personali e familiari degli interessati e, ove necessaria, dell'esigenza di prevedere idonei percorsi di formazione.

Nel caso di rientro del personale presso l'Azienda di provenienza si terrà conto ai fini della ricollocazione operativa degli interessati, compatibilmente con le esigenze aziendali, delle professionalità acquisite dai lavoratori.

Al lavoratore distaccato saranno applicate tutte le norme di legge e di contratto.

In particolare, sarà:

- applicato il trattamento economico e normativo tempo per tempo applicato al personale dell'Azienda distaccante;
- corrisposto il premio aziendale tempo per tempo erogato dall'Impresa distaccante e l'eventuale premio incentivante dell'Azienda distaccataria, che ne comunicherà criteri e modalità;
- garantita la complessiva continuità dello sviluppo professionale e la completa valorizzazione della anzianità maturata durante il distacco;
- effettuata la valutazione annuale dall'Azienda nella quale, nel corso dell'anno, il lavoratore ha prestato prevalentemente servizio (con opportuno processo di condivisione tra le Aziende);
- consentito il diritto di assemblea anche presso l'azienda distaccataria, per problematiche di carattere nazionale o legate alla prestazione lavorativa, fermo il quantitativo orario annualmente previsto dall'Accordo di settore;
- confermato il trattamento in tema di previdenza complementare ed assistenza sanitaria applicato al personale dell'Azienda distaccante;
- confermato il mantenimento previsto da eventuali accordi in materia di mobilità/pendolarismo tempo per tempo applicati al personale dell'Azienda distaccante;
- mantenuto fino all'eventuale scadenza il rapporto a tempo parziale in essere al momento del distacco.

L'Azienda distaccante e quella distaccataria si impegnano a porre in essere accurate formule di collaborazione nella gestione del rapporto di lavoro del dipendente in distacco, in modo che questi possa continuare con effettività ad essere destinatario delle stesse opportunità di cui sono beneficiari i dipendenti della distaccante. Si impegnano, inoltre, affinché la condizione di distacco non costituisca, per il lavoratore interessato, limite alla partecipazione ad idonei percorsi formativi che, nel valorizzare le esperienze già acquisite, ne supportino tempo per tempo l'aggiornamento ed il completamento delle conoscenze/competenze e lo sviluppo professionale.

Per le Aziende distaccanti ove sia presente una disciplina in tema di premio di fedeltà, l'anzianità maturata dal lavoratore durante il periodo di distacco verrà computata ai fini del riconoscimento del premio di fedeltà applicabile al lavoratore alla data del distacco presso l'azienda di provenienza.

Con l'obiettivo di perseguire la continuità delle esperienze professionali del lavoratore del Gruppo BNPP in un'ottica di crescita e valorizzazione, le competenze acquisite e l'esperienza professionale maturata nel periodo di distacco saranno tenute in considerazione – quale patrimonio del Gruppo BNPP – ai fini delle opportunità di valorizzazione e sviluppo professionale, sia in costanza del periodo di distacco, sia nel caso di rientro nell'Azienda distaccante, sia in caso di eventuale, successiva cessione del rapporto di lavoro presso la distaccataria o altra Azienda del Gruppo BNPP.

Fermo quanto sopra, le Aziende del Gruppo BNPP potranno disporre il distacco di lavoratori presso altra Azienda del Gruppo stesso anche quale strumento utile per gestire – a norma di quanto previsto dall'art. 20 del ccnl 19 gennaio 2012 – situazioni di eccedenza di risorse e/o per evitare fenomeni di mobilità territoriale, in modo alternativo a misure a maggiore impatto sociale. In tali casi, l'interesse al distacco della Parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'appartenenza dell'Azienda al Gruppo BNPP e il distacco che comporti un mutamento di mansioni potrà avvenire anche senza il consenso del lavoratore interessato ai sensi dell'art.30, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003.

Le Parti, alla luce della rilevanza dell'istituto del distacco nelle politiche del Gruppo BNPP, prevedono che l'Azienda distaccante fornisca, annualmente o semestralmente, agli Organismi Sindacali una informativa a consuntivo circa i distacchi posti in essere nell'anno di riferimento.

B. la cessione individuale del contratto di lavoro ex art. 1406 e segg. c.c., a richiesta dell'Azienda in relazione a specifiche esigenze organizzative e/o produttive ovvero a richiesta del lavoratore, attuato su base volontaria previo passaggio diretto, senza soluzione di continuità, presso altra Azienda del Gruppo BNPP, al fine di evitare che la separatezza giuridica tra Aziende del Gruppo BNPP possa essere considerata come barriera alle opportunità di sviluppo professionale e con l'obiettivo di favorire i processi di crescita professionale delle Persone. La cessione del contratto si perfezionerà con l'accordo tra datore di lavoro cedente, cessionario e lavoratore ceduto.

DICHIARAZIONE DELL'AZIENDA

BNL S.p.A., in qualità di Capogruppo Bancaria e futura detentrica della partecipazione maggioritaria della costituenda Società Consortile (NewCo) – accogliendo la specifica sollecitazione sindacale – si impegna a valutare, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive, eventuali richieste di mobilità geografica che non possano essere esaudite dalla NewCo e che potrebbero essere gestite solo con il rientro su sedi della Banca o di altre Aziende del Gruppo BNPP, avanzate dal personale destinatario del presente Accordo che siano supportate da particolari e serie necessità di carattere personale e/o familiare, debitamente documentate.

Letto, confermato e sottoscritto

BNL S.p.A., anche per conto della NewCo, in qualità di Capogruppo Bancaria e futura detentrica della partecipazione maggioritaria della costituenda Società

Le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali presenti in BNL S.p.A.

DIRCREDITO

FABI

FIBA/CISL

FISAC/CGIL

SINFUB

UILCA